

STATUTO
STATUTO FONDAZIONE "OASI DELLO SPIRITO" ETS

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, per volontà di **Mons. Antonio Iannucci**, Arcivescovo emerito di Pescara-Penne, una fondazione denominata: "**Fondazione Oasi dello Spirito – Ente del Terzo Settore**", in forma abbreviata "**Fondazione Oasi dello Spirito – ETS**".

La Fondazione è un **Ente del Terzo Settore**, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), ed opera senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La qualifica di **Ente del Terzo Settore (ETS)** costituisce elemento distintivo della denominazione ed è utilizzata in ogni atto, comunicazione e segno distintivo rivolto al pubblico, successivamente all'iscrizione della Fondazione nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

La Fondazione ha sede nel Comune di **Montesilvano (PE)** alla **Via Giorgio La Pira n. 39**

ART. 2 – Scopi e attività di interesse generale

La **Fondazione Oasi dello Spirito – ETS** è un ente senza scopo di lucro che persegue **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, svolgendo in via esclusiva o principale **attività di interesse generale**, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, la Fondazione ha per scopo lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e precisamente quelle indicate alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

La Fondazione può svolgere **attività diverse** da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, purché **secondarie e strumentali** rispetto alle attività istituzionali e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Qualora ritenuto funzionale al perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può **affidare in gestione**, anche temporaneamente, lo svolgimento di una o più attività a soggetti terzi.

L'individuazione dei soggetti incaricati della gestione è di competenza del Presidente, che ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta, da conservare agli atti, contenente le motivazioni della scelta e le ragioni dell'affidamento.

I soggetti incaricati della gestione devono essere **enti senza scopo di lucro**, preferibilmente **Enti del Terzo Settore**, e l'affidamento non deve comportare **oneri aggiuntivi** per la Fondazione né **vantaggi economici** per i soggetti gestori.

La gestione può essere **revocata in qualsiasi momento** dal Presidente, con comunicazione motivata al soggetto incaricato, nel rispetto delle finalità statutarie e della normativa vigente.

ART. 3: **Patrimonio e mezzi finanziari**

Il patrimonio della **Fondazione Oasi dello Spirito – ETS** è costituito dal complesso immobiliare sito in **Montesilvano (PE), Via Giorgio La Pira n. 39**, già Via Valle Furci – Contrada San Giovanni, insistente su un terreno di **ettari 3 (tre), are 46 (quarantasei) e centiare 80 (ottanta)**, come meglio descritto nell'atto di costituzione della Fondazione.

Il valore del suddetto complesso immobiliare è determinato **sulla base di apposita perizia di stima asseverata**, redatta da tecnico abilitato, che costituisce parte integrante e sostanziale della dotazione patrimoniale della Fondazione.

Fanno altresì parte del patrimonio **arredi, attrezzature, impianti e ogni altro bene mobile** esistente nel complesso immobiliare e funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il patrimonio è **vincolato in modo permanente** al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Il patrimonio può essere incrementato mediante:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili destinati espressamente ad incremento patrimoniale;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- avanzi di gestione e sopravvenienze attive non impiegate per il conseguimento immediato delle finalità istituzionali.

È fatto obbligo alla Fondazione di **provvedere alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio**, nel rispetto delle finalità statutarie.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal **Consiglio di Amministrazione**, che ne delibera l'utilizzo in coerenza con le finalità statutarie e con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione persegue i propri scopi avvalendosi delle seguenti risorse eco-

Antonio Di Pietro

Cherilio Di Stefano



nomiche:

- a) rette, corrispettivi ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche, enti pubblici e soggetti privati;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incremento patrimoniale;
- e) proventi derivanti da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) finanziamenti e ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.

Per ogni attività occasionale di **raccolta pubblica di fondi**, svolta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, **uno specifico e separato rendiconto**, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa.

ART. 4: Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è fatto **divieto assoluto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio**, durante la vita dell'ente, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere **integralmente destinati** allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

È consentita la destinazione o la distribuzione di risorse esclusivamente nei casi previsti dalla legge o a favore di **altri Enti del Terzo Settore**, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

ART. 5: Bilancio

L'esercizio finanziario della **Fondazione Oasi dello Spirito – ETS** ha durata annuale e coincide con l'anno solare, con inizio il **1° gennaio** e termine il **31 dicembre** di ogni anno.

Il **Consiglio di Amministrazione** provvede alla redazione e all'approvazione del **bilancio di esercizio** entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica e ai criteri stabiliti dalla normativa vigente per gli Enti del Terzo Settore ed è **depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** entro i termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare, entro il **31 ottobre** di ciascun anno, l'approvazione di un **documento di programmazione economica** relativo all'esercizio successivo, avente natura **previsionale e non autorizzatoria**, quale strumento di indirizzo per l'attività della Fondazione.

ART. 6: Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, anche monocratico;
- il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale, ove nominati nei casi previsti dalla legge.

Le cariche di Presidente e Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. L'Organo di controllo e l'eventuale Revisore legale possono essere remunerati, se nominati, secondo deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente."

ART 6 BIS: Organo di controllo

È istituito l'Organo di controllo, anche in forma monocratica, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente."

ART. 6 -TER: Revisore

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale può essere attribuita, ove consentito, all'Organo di controllo in possesso dei requisiti di legge."

ART. 7: Presidente

La Fondazione "Oasi dello Spirito" è retta da un Consiglio di Amministrazione di cui il Presidente "vita natural durante" o sino alla sua spontanea rinuncia, è il Can. Antonio Di Giulio nato a Torre dè Passeri (PE) il 12 giugno 1946 e domiciliato a Torre dè Passeri (PE) e ciò in ragione dell'impegno da lui sostenuto per anni a favore dei tre anziani benefattori della costruzione dell'Oasi di Montesilvano.

Alla morte o alla rinuncia del Can. Antonio Di Giulio subentrerà, come Presidente, persona da lui stesso designata che si sia distinta per l'impegno e l'attività profusa nel campo assistenziale e sociale.

In mancanza di indicazione da parte del Presidente uscente nonché per la nomina di tutti i Presidenti successivi a quello indicato dal Can. Antonio Di Giulio, in ruolo sarà ricoperto da un Sacerdote o altra persona residente in Diocesi scelto a maggioranza assoluta dai componenti del C.d.A.

Sarà lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'ente ad attivarsi autonomamente per la nomina del nuovo Presidente riunendosi entro 10 gg. dall'evento che ha determinato il venir meno di quello uscente per le votazioni del caso.

Nel periodo di vacatio della carica di Presidente, l'ordinaria amministrazione dell'Ente sarà in capo al Consiglio di Amministrazione che assumerà le decisioni a maggioranza semplice.

L'indicazione da parte del Presidente Can. Antonio Di Giulio potrà anche avvenire con dichiarazione testamentaria e, comunque, in ogni altro modo idoneo a far pervenire la propria decisione al Consiglio di Amministrazione.

Con la fine della carica di Presidente Can. Antonio Di Giulio, la medesima carica non potrà essere concessa "vita natural durante" ma assumerà una durata fissa di cinque anni.

Essa sarà altresì rinnovabile, per la stessa durata, una volta sola.

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente pro tempore al quale sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Inoltre, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente pro tempore presiede il Consiglio di Amministrazione.

ART. 8: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro consiglieri nominati liberamente dal Presidente pro tempore.

La durata del Consiglio di Amministrazione è quinquennale e può essere riconfermato per pari durata una sola volta.

Dopo la morte o la rinuncia del Can. Antonio Di Giulio, il C.d.A. in carica rimarrà nella piena funzionalità ancora per altri cinque anni.

Il Presidente pro tempore (designato dal presidente uscente o eletto dal C.d.A. in carica) nominerà i consiglieri liberamente, rispettando tuttavia la seguente ripartizione:

- n. 1 persona tra i Sacerdoti incardinati nell'Arcidiocesi di Pescara - Penne;
- n. 1 persona tra i Sacerdoti incardinati nell'Arcidiocesi di Chieti - Vasto;
- n. 1 persona tra le Suore degli Istituti religiosi operanti nella Arcidiocesi di Chieti - Vasto e nella Arcidiocesi di Pescara - Penne;
- n. 1 persona tra gli appartenenti ai movimenti ecclesiali in servizio nell'Arcidiocesi di Pescara - Penne.

In caso di cessazione, per qualunque causa, della carica da parte di uno dei componenti del C.d.A. si provvede alla relativa sostituzione con la nomina del componente venuto meno al soggetto competente alla nomina dell'amministratore dimissionario o cessato in modo che resti inalterata la proporzione e la ripartizione dei ruoli all'interno del Consiglio medesimo.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale degli altri componenti il C.d.A.

ART. 9: Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica entro il mese di ottobre di ogni anno e per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro aprile di ogni anno.

Il Consiglio, inoltre, si raduna ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta dalla sua maggioranza assoluta.

La convocazione è effettuata dal Presidente almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di urgenza, i componenti presenti possono decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

ART. 10: Decadenza e cessazione dei consiglieri

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni o decadenza, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

ART. 11: Scioglimento della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o secondo deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

E' fatto divieto di vendere anche in parte il complesso immobiliare di proprietà dell'istituzione, se non in caso di necessità della stessa Fondazione "Oasi dello Spirito - ETS".

In tal caso il ricavato sarà reinvestito per la continuità delle finalità statutarie.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Fondatori, ai Presidenti e/o amministratori della Fondazione.

ART. 12: Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della normativa attuativa e speciale tempo per tempo vigente, ivi incluso il D.M. 106/2020 e successive modifiche.

Antonio F. Zucchi
Roberto Di Troia
Giuseppe Di Troia



[illegible]